

Sez.6^ Penale, Sentenza n. 7395 del 09 Febbraio 2012 (Dep. 24 febbraio 2012)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/02/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 213
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43467/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;

avverso la sentenza 30 giugno 2011 del G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze che ha dichiarato non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti del minore, contumace, C.M. , nato il (omesso) ;

accusato di furto aggravato;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza. **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza 30 giugno 2011 del G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze che ha dichiarato non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti del minore, contumace, C.M. , nato il (omesso) , accusato di furto aggravato.

Il ricorso prospetta violazione di legge, con riferimento al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, come modificato dalla L. n. 63 del 2001, art. 22, nella parte cui consente la pronuncia di concessione del perdono giudiziale oppure quella della irrilevanza del fatto, solo se previamente consentita dalla parte oppure manifestata, in caso di contumacia, da difensore munito di procura speciale. Tanto premesso, va valutato l'interesse del P.M. alla chiesta pronuncia di annullamento.

In materia di impugnazioni, se è vero che il pubblico ministero è legittimato ad impugnare, laddove ravvisi una decisione in qualsiasi modo ingiusta, indipendentemente dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli per l'imputato, purché il provvedimento tenda all'esatta applicazione della legge, è tuttavia necessario che l'interesse sia "concreto", non potendo l'impugnazione configurarsi come una mera pretesa all'esattezza giuridica della decisione sotto il profilo teorico.

In altri termini, se la decisione, ove anche favorevole all'impugnazione del P.M., non può avere alcuna conseguenza concreta, vi è la mancanza di un interesse concreto alla decisione sull'impugnazione (Cass. Pen. Sez. 6, 1473/1997 Rv. 207489 P.M. in proc. Pacifico).

Va infatti ribadito (Sez. U, 42/1995 Rv. 203093, Timpani) che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e, pertanto, esso sussiste a condizione che il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante, rispetto a quella esistente, e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole.

In adesione a tali regole, nella specie, va quindi affermata l'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero, diretta ad invalidare la pronuncia di concessione del perdono giudiziale a minore, contumace, il quale non abbia manifestato - trattandosi di diritto personalissimo - il suo previo consenso all'applicazione del beneficio, ne' abbia sul punto conferito procura speciale al difensore, ravvisata la necessaria

connotazione di concretezza dell'impugnazione, considerato che il beneficio in questione presuppone, ove previamente consentito, il (pregiudizievole) riconoscimento della sussistenza e l'attribuibilità del fatto-reato contestato al minore imputato.

Verificata l'ammissibilità dell'impugnazione, il motivo risulta fondato e la gravata sentenza va annullata senza rinvio. Va considerata infatti illegittima la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni dichiara, previa acquisizione del consenso del difensore d'ufficio, il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (o per concessione del perdono giudiziale) nei confronti dell'imputato contumace, in quanto il consenso alla definizione del processo, in sede di udienza preliminare, per irrilevanza del fatto (oppure per perdono giudiziale) - che presuppone l'affermazione di responsabilità dell'imputato stesso - deve, ex D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, essere prestato dal minore e non dal difensore d'ufficio, non munito di procura speciale, trattandosi di un diritto personalissimo dell'imputato il quale appunto può prestare detto consenso personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale (Cass. Pen. sez. 5, 6374/2010 Rv. 246156. Massime precedenti Conformi: N. 22538 del 2003 Rv. 226271, N. 4134 del 2008 Rv 238392, N. 14173 del 2009 Rv. 243687).

La gravata sentenza va quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ai Tribunale per i minorenni di Firenze. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012
